# REGOLAMENTO (CEE) N. 1700/84 DELLA COMMISSIONE

## del 18 giugno 1984

## che stabilisce modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli di fissazione anticipata della restituzione nel settore delle carni suine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2966/80 (2), in particolare l'articolo 15, paragrafo 6, e l'articolo 22,

considerando che l'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2768/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce, nel settore delle carni suine, le norme generali per la concessione delle restituzioni all'esportazione e i criteri per la fissazione del loro importo (3), prevede che la restituzione possa essere fissata in anticipo su richiesta dell'interessato ;

considerando che il regolamento (CEE) n. 232/83 della Commissione (4) ha stabilito l'elenco dei prodotti del settore delle carni suine che fruiscono del regime della fissazione anticipata della restituzioni all'esportazione ;

considerando che le modalità particolari di applicazione del regime dei titoli di fissazione anticipata della restituzione nel settore delle carni suine sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 858/78 della Commissione (5) ; che, ai fini di una maggiore chiarezza ed efficienza amministrativa, è opportuno procedere ad un adeguamento delle sue disposizioni, armonizzandole con quelle applicabili in altri settori, e raggrupparle in un nuovo regolamento ; che è pertanto opportuno abrogare il regolamento (CEE) n. 858/78 ;

considerando in particolare che, alla luce dell'esperienza acquisita, è opportuno prevedere che i titoli di fissazione anticipata siano rilasciati soltanto dopo un periodo di riflessione ; che tale periodo deve consentire di valutare la situazione del mercato e di prevedere, se del caso, misure particolari applicabili segnatamente alle domande in sospeso ; che, ai fini di un'amministrazione più efficace, è opportuno limitarne l'applicazione ai prodotti di maggiore importanza negli scambi ;

considerando che tale normativa è complementare alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 3183/80 della Commissione, del 3 dicembre 1980, che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli (6), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2666/82 (7) ;

considerando che le misure previste dal regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per la carne suina,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

Il titolo di fissazione anticipata della restituzione è valido dalla data del suo rilascio, ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3183/80, fino alla fine del terzo mese successivo a quello del rilascio.

*Articolo 2*

Il tasso della cauzione relativa ai titoli di fissazione anticipata della restituzione è di :

a) 6 ECU per 100 kg di peso netto per i prodotti delle sottovoci 01.03 A II b) e 02.01 A III a) ;

b) 10 ECU per 100 kg di peso netto per gli altri prodotti che figurano nell'allegato del regolamento (CEE) n. 232/83.

*Articolo 3*

1. Qualora per un prodotto :

— la restituzione possa essere fissata in anticipo soltanto per determinate destinazioni, o

— la restituzione sia fissata a tassi differenziati a seconda della destinazione,

la domanda di titolo di fissazione anticipata della restituzione e il titolo medesimo recano nella casella 13 la menzione della destinazione in oggetto.

Il titolo obbliga :

— nel caso di cui al primo comma, primo trattino, ad esportare verso una delle destinazioni per le quali la restituzione può essere fissata in anticipo, fatte salve le disposizioni del trattino seguente,

(1) GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 1.
(2) GU n. L 307 del 18. 11. 1980, pag. 5.
(3) GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 39.
(4) GU n. L 27 del 29. 1. 1983, pag. 29.
(5) GU n. L 116 del 28. 4. 1978, pag. 18.
(6) GU n. L 338 del 13. 12. 1980, pag. 1.
(7) GU n. L 283 del 6. 10. 1982, pag. 7.

— nel caso di cui al primo comma, secondo trattino, ad esportare verso una delle destinazioni per le quali è fissato un tasso di restituzione uguale a quello fissato per la destinazione indicata nel titolo.

2. Inoltre, se la possibilità di fissazione anticipata della restituzione per tutte o determinate destinazioni è limitata ai prodotti designati da una parte di sottovoce della tariffa doganale comune, la domanda di titolo e il titolo medesimo recano nella casella 12 la designazione della parte di sottovoce della tariffa doganale comune e il numero della tariffa comune indicato nella casella n. 8 viene preceduto dalla particella « ex ».

Il titolo è valido soltanto per i prodotti così designati.

*Articolo 4*

I titoli di fissazione anticipata per i prodotti che figurano nell'allegato sono rilasciati il quinto giorno lavorativo successivo al giorno di presentazione della domanda, sempreché nel frattempo non siano adottate misure particolari.

*Articolo 5*

Gli Stati membri comunicano alla Commissione :

— per i prodotti di cui all'allegato, il mercoledì e il venerdì di ogni settimana, l'elenco dei titoli di fissazione anticipata delle restituzioni richiesti successivamente all'ultima comunicazione. La prima comunicazione ha luogo il 4 luglio 1984 e concerne i certificati richiesti a decorrere dal 1° luglio 1984 ;

— per i prodotti di cui all'allegato del regolamento (CEE) n. 232/83, prima del 10 di ogni mese, i quantitativi di ogni prodotto per i quali, nel corso del mese civile precedente, sono stati rilasciati i titoli di fissazione anticipata della restituzione.

In caso di applicazione dell'articolo 3, paragrafo 1, nelle comunicazioni di cui al primo comma viene specificata la destinazione dei prodotti.

*Articolo 6*

1. Il regolamento (CEE) n. 858/78 è abrogato.

2. In tutti gli atti comunitari in cui si fa riferimento al regolamento (CEE) n. 858/78 o ad alcuni suoi articoli, tale riferimenti si intendono fatti al presente regolamento o ai suoi corrispondenti articoli.

*Articolo 7*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 1984.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 giugno 1984.

*Per la Commissione*

Poul DALSAGER

*Membro della Commissione*

*ALLEGATO*

| Numero della tariffa doganale comune | Designazione dei prodotti |
|---|---|
| 02.01 A III a) 1 | Carcasse intere o mezzene |
| ex 02.01 A III a) 6 aa) | Disossate |
| | (11) Prosciutti, parti anteriori, spalle o lombate, anche in pezzi, scotennate e sgrassate, con uno spessore massimo di lardo di 3 millimetri, congelate |
| | (33) Pancette, anche in pezzi, scotennate e sgrassate, con uno spessore massimo di lardo di 7 millimetri, congelate |
| ex 16.02 B III a) 2 aa) | 11. (bbb) Prosciutti o lombate (ad esclusione dei collari), anche in pezzi allo stato cotto |
| | 22. (bbb) Collari o spalle anche in pezzi allo stato cotto |
| | 33. (bbb) Altre conserve o preparazioni di carne suina allo stato cotto |